



**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/01/2017**

**DELIBERAZIONE N. 2017/C/00009 2017/00005**

**ARGOMENTO N.152**

**Oggetto:** Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifica del Regolamento comunale - Determinazione delle rate di acconto e saldo del tributo per l'anno 2017

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciasette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 09:03 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Lucia BARTOLI

Fungono da scrutatori i signori Luca Milani, Francesca Nannelli, Cristina Scaletti

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Cosimo GUCCIONE
Benedetta ALBANESE	Domenico Antonio LAURIA
Miriam AMATO	Luca MILANI
Nicola ARMENTANO	Francesca NANNELLI
Angelo BASSI	Silvia NOFERI
Leonardo BIEBER	Francesca PAOLIERI
Andrea CECCARELLI	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Cecilia PEZZA
Angelo D'AMBRISI	Andrea PUGLIESE
Del Re Cecilia	Fabrizio RICCI
Niccolò FALOMI	Alessio ROSSI
Massimo FRATINI	Francesco TORSELLI
Giampiero Maria GALLO	Giacomo TROMBI
Fabio GIORGETTI	Donella VERDI
Maria Federica GIULIANI	Arianna XEKALOS
Tommaso GRASSI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Jacopo CELLAI	Luca TANI
Mario RAZZANELLI	Mario TENERANI
Cristina SCALETTI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## OMISSIS

(Per l'illustrazione della delibera si rinvia alla trattazione collegata alla delibera n. 425/5 approvata dal Consiglio comunale il 30.1.2017)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014), art. 1, stabilisce:

- al comma 639 che è istituita l'imposta unica comunale (IUC), la quale è costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da due componenti riferite ai servizi, che si articolano nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- che le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali agiscono nella IUC, costituiscono tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della legge n. 147/2013), conservano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, a stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;

e, fra le altre disposizioni che disciplinano la TARI, prescrive:

- al comma 682 che il Comune adotta, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il regolamento per la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- al comma 688 - come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. b) del decreto legge n. 16 del 07/03/2014 - che:
  1. il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
  2. i comuni devono stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo TARI, articolandole di norma almeno in due rate a scadenza semestrale, consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- ai commi 695, 696 e 697 che:
  - in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  - in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  - in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- al comma 699 che le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
- al comma 700 che resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;

**DATO ATTO CHE** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**CONSIDERATO** che l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche alla tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTO**, pertanto, l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha differito al 31/03/2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017;

**RICHIAMATE** le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2014/C/00049 del 28/07/2014, n. 2015/C/00016 del 23/03/2015 e n. 2016/C/00015 del 22/03/2016 con cui è stato approvato e successivamente integrato il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTA** la Legge Regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 28/12/2016) con cui è stato approvato il "Testo unico del sistema turistico regionale" ove tra l'altro, al fine di regolamentare l'ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, è stata introdotta la tipologia "locazioni turistiche" di immobili, definendone la disciplina, l'esercizio e distinguendo la forma imprenditoriale da quella non imprenditoriale;

**VISTO**, altresì, che la suddetta Legge Regionale all'art. 3 fa rinvio ad un Regolamento di attuazione, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del testo unico, e che inoltre all'art. 70 "locazioni turistiche" demanda ad una delibera della Giunta Regionale, la definizione del contenuto, modalità e termini delle comunicazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, dovute - secondo tale norma - ai comuni da parte di proprietari e usufruttuari (o eventuali intermediari con mandato) in relazione agli alloggi concessi in locazione per finalità turistiche, allo scopo di fornire informazioni sull'ubicazione, sulla forma di gestione dell'attività e su altri dati utili, anche a fini statistici;

**RITENUTO**, pertanto, nelle more dell'approvazione degli atti attuativi della citata Legge Regionale per quanto attiene al merito delle "locazioni turistiche", di revocare la differenziazione tariffaria presente all'art. 9, comma 2-bis, del Regolamento TARI abrogando tale comma e riconducendo, quindi, le unità immobiliari iscritte come utenza domestica che siano oggetto di locazione turistica alla tariffazione ordinaria delle utenze domestiche, come disciplinata dal comma 1 del medesimo art. 9 del Regolamento;

**RISCONTRATO** che è necessario, inoltre, intervenire sul suddetto regolamento al fine di razionalizzare il sistema sanzionatorio, ivi previsto all'art. 21, con particolare riguardo alle fattispecie suscettibili di avviso di accertamento, per armonizzarle fra loro secondo il principio di gradualità e di proporzionalità della sanzione, in relazione alla gravità dell'illecito ed al comportamento del contribuente;

**RITENUTO**, pertanto, di effettuare i seguenti interventi sul regolamento comunale TARI:

1) abrogare il comma 2-bis dell'art. 9;

2) all'art. 21, dopo il comma 4, inserire il seguente comma 4-bis:

*4-bis. Nell'ipotesi in cui, pur essendo trascorsi i termini previsti all'art. 16, comma 1, del presente regolamento, il contribuente abbia comunque presentato la dichiarazione originaria o di variazione prima dell'emissione di apposito avviso di accertamento, tale circostanza costituisce – ai sensi del comma 700 della Legge n. 147/2013 – attenuante della sanzione di cui al precedente comma 2, producendone i seguenti abbattimenti:*

- a) *dichiarazione presentata spontaneamente, entro il 30° giorno dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 1 del presente regolamento: abbattimento del 70%;*
- b) *dichiarazione presentata spontaneamente, dal 31° giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 1 del presente regolamento e prima della notifica di qualunque atto prodromico all'avviso di accertamento: abbattimento del 50%;*
- c) *dichiarazione presentata dopo la notifica di qualunque atto prodromico all'avviso di accertamento, e comunque prima della notifica di quest'ultimo: abbattimento del 30%;*

**RITENUTO**, inoltre, di stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento TARI in acconto e a saldo, anche in relazione all'esigenza di acquisire i flussi di liquidità necessari per l'erogazione del servizio, prevedendo tre rate, due in acconto e una a saldo, aventi scadenza - rispettivamente - 30 aprile/31 luglio e 31 ottobre 2017, fermo restando che è comunque consentito il pagamento della TARI in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2017, come previsto dalle disposizioni sopra richiamate;

**RITENUTO**, infine, di confermare che le prime due rate in acconto (30 aprile/31 luglio) corrispondano ad un importo pari ai 2/3 del tributo TARI dovuto per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti il 18.1.2017 – Prot. n. 20200 del 19.1.2017 in ordine a quanto previsto all'art.239 del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere di regolarità tecnica e contabile espresso sul presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse nella premessa:

- 1) di modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) come segue:
  - a) abrogare il comma 2-bis dell'art. 9, riconducendo così le unità immobiliari iscritte come utenza domestica che siano oggetto di locazione turistica alla tariffazione ordinaria delle utenze domestiche, come disciplinata dal comma 1 del medesimo art. 9 del Regolamento;
  - b) all'art. 21, dopo il comma 4, inserire il seguente comma 4-bis:

*“4-bis. Nell'ipotesi in cui, pur essendo trascorsi i termini previsti all'art. 16, comma 1, del presente regolamento, il contribuente abbia comunque presentato la dichiarazione originaria o di variazione prima dell'emissione di apposito avviso di accertamento, tale circostanza costituisce – ai sensi del comma 700 della Legge n. 147/2013 – attenuante della sanzione di cui al precedente comma 2, producendone i seguenti abbattimenti:*

    - a) *dichiarazione presentata spontaneamente, entro il 30° giorno dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 1 del presente regolamento: abbattimento del 70%;*
    - b) *dichiarazione presentata spontaneamente, dal 31° giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 1 del presente regolamento e prima della notifica di qualunque atto prodromico all'avviso di accertamento: abbattimento del 50%;*
    - c) *dichiarazione presentata dopo la notifica di qualunque atto prodromico all'avviso di accertamento, e comunque prima della notifica di quest'ultimo: abbattimento del 30%;”*
- 2) di stabilire che il tributo TARI nell'anno 2017 sarà pagato in 3 rate aventi scadenza:
  - 30 aprile e 31 luglio: rate di acconto per un importo pari ai 2/3 della TARI relativa all'anno 2016;
  - 31 ottobre: rata di saldo;dando atto che è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno, così come previsto dall'art. 1 comma 688 della L.147/2013 come modificato dal D.L. 16/2014;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, e successive integrazioni e modificazioni.



Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	24:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania Collese, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	4:	Miriam Amato, Silvia Noferi, Francesco Torselli, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	3:	Tommaso Grassi, Giacomo Trombi, Donella Verdi,

essendo presenti 31 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:  
Miriam AMATO, Francesco TORSELLI

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	24:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania Collese, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	2:	Silvia Noferi, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	3:	Tommaso Grassi, Giacomo Trombi, Donella Verdi,

essendo presenti 29 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 24 VOTI A FAVORE

<b>Comm.\Quart.</b>	<b>Data Invio</b>	<b>Data Scad.</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Parere</b>
Comm. 1	11/01/2017	26/01/2017	24/01/2017	Favorevole
Comm. 6	11/01/2017	26/01/2017	24/01/2017	Favorevole
Comm. Controllo	11/01/2017	26/01/2017	24/01/2017	Favorevole
Revisori dei Conti	11/01/2017	---	18/01/2017	---

--	--	--	--	--

ALLEGATI INTEGRANTI

- TESTO A FRONTE REGOLAMENTO TARI CON MODIFICHE 2017
- PARERE SINDACI REVISORI